

La Legge Finanziaria 2008 per il Risparmio Energetico

(Brevi informazioni utili per chi vuole usufruire degli incentivi fiscali della Legge Finanziaria 2008 per risparmiare energia in casa)

Le nostre abitazioni utilizzano troppa energia: rendere le nostre abitazioni efficienti energeticamente vuol dire consumare meno energia a parità di comfort, quindi risparmiare!

Riqualificazione Energetica degli edifici esistenti

La legge Finanziaria 2008, conferma la politica di sostegno per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il testo infatti mantiene l'impostazione e gli adempimenti previsti dalla Finanziaria 2007 prevedendo una **detrazione dall'IRPEF del 55%** per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti effettuati nell'anno 2010. La detrazione va ripartita da un **minimo di tre** ad un **massimo di dieci quote annuali**, a scelta del contribuente, tale scelta è irrevocabile e deve essere operata all'atto della prima detrazione. Si può detrarre al massimo un importo pari alla quota contributiva di ciascun cittadino, con un tetto massimo di 100.000 €.

Gli interventi ammessi:

1. Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio. (Comma n. 344)

La maggior parte degli edifici, specialmente quelli costruiti negli anni '70-'80, sono poco e male isolati con conseguenti elevate dispersioni termiche. Spesso dispongono inoltre di impianti termici scarsamente efficienti.

Tutte le spese documentate che il cittadino sostiene entro il 31 Dicembre 2007 per la riqualificazione energetica della propria abitazione, sono detraibili dall'imposta lorda per una quota pari al **55% per cento** degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di **100.000 euro**, da ripartire da un **minimo di tre** ad un **massimo di dieci quote annuali**, a scelta del contribuente, tale scelta è irrevocabile e deve essere operata all'atto della prima detrazione.

Le detrazioni sono ammesse se gli interventi permettono di raggiungere una prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore almeno del 20% rispetto ai valori fissati nell'allegato C del decreto del 19 febbraio 2007.

Nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, questi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) Siano installati generatori di calore che:
 - i. abbiano un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
 - ii. rispettino i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
 - iii. utilizzino biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni;

ATTENZIONE: Ulteriori caratteristiche dovranno essere precisate dal decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico.

Adempimenti necessari per ottenere la detrazione fiscale

- *Richiedere ad un tecnico abilitato, anche il Direttore dell'Impresa che esegue i lavori, l'attestato di qualificazione energetica, conforme a quanto sarà riportato dal D.Lgs. in corso di emanazione.*
- *Far predisporre ad un tecnico abilitato, anche il Direttore dell' Impresa che esegue i lavori, una **asseverazione** che attesti che a seguito degli interventi eseguiti sull'edificio, la prestazione energetica per la climatizzazione invernale è inferiore almeno del 20% rispetto ai valori quanto che saranno riportati dal D.Lgs. in corso di emanazione.*
- *Compilare la **scheda informativa**, relativa agli interventi realizzati conformemente a quanto sarà riportato dal D.Lgs. in corso di emanazione.*

2. Interventi sull'involucro di edifici esistenti (Comma n. 345)

A causa dello scarso isolamento dell'involucro, spesso gli immobili esistenti sono fonte di dispersioni termiche piuttosto importanti (specie quelli costruiti tra gli anni '70 e gli anni '90). Per risparmiare energia sono pertanto sempre più necessari interventi che migliorino l'isolamento dell'edificio per risparmiare energia.

Tutte le spese documentate che il cittadino sostiene entro il 31 Dicembre 2010, per migliorare l'isolamento termico degli edifici esistenti, effettuate sulle murature esterne, sulle coperture e pavimenti, nonché sulle finestre comprensive di infissi, sono detraibili dall'imposta lorda per una quota pari al **55%** degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di **60.000 euro**, da ripartire da un **minimo di tre** ad un **massimo di dieci quote annuali**, a scelta del contribuente, tale scelta è irrevocabile e deve essere operata all'atto della prima detrazione.

La detrazione è subordinata al rispetto dei requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, indicati nelle seguenti Tabelle:

Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici

Zona climatica	Strutture opache verticali U (W/m ² K)	Strutture opache orizzontali U (W/m ² K)		finestre comprensive di infissi U (W/m ² K)
		Coperture	Pavimenti	
A	0,62	0,38	0,65	4,6
B	0,48	0,38	0,49	3,0
C	0,40	0,38	0,42	2,6
D	0,36	0,32	0,36	2,4
E	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0

Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

Zona climatica	Strutture opache verticali U (W/m ² K)	Strutture opache orizzontali U (W/m ² K)		finestre comprensive di infissi U (W/m ² K)
		Coperture	Pavimenti	
A	0,56	0,34	0,59	3,9
B	0,43	0,34	0,44	2,6
C	0,36	0,34	0,38	2,1
D	0,30	0,28	0,30	2,0
E	0,28	0,24	0,27	1,6
F	0,27	0,23	0,26	1,4

Le spese ammesse sono quelle che riguardano la fornitura e la messa in opera del materiale coibente e di materiali ordinari per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle pareti esistenti; la demolizione e la ricostruzione dell'elemento; la sostituzione completa della vecchia finestra con una nuova, comprensiva di infisso; il miglioramento dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni.

Adempimenti necessari per ottenere la detrazione fiscale

- *Richiedere ad un tecnico abilitato, anche il Direttore dell'Impresa che esegue i lavori, l'attestato di qualificazione energetica, conforme a quanto sarà riportato dal D.Lgs. in corso di emanazione.*
- *Far predisporre ad un tecnico abilitato, anche il Direttore dell'Impresa che esegue i lavori, una asseverazione che attesti che a seguito degli interventi eseguiti sull'edificio, le trasmittanze dei componenti su cui si è intervenuto, sono inferiori o uguali ai valori riportati nella precedente Tabella.*
- *Compilare la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati conformemente conforme a quanto sarà riportato dal D.Lgs. in corso di emanazione.*

Adempimenti semplificati per la sostituzione di finestre comprensive di infissi.

Nel caso della sola sostituzione di finestre comprensive di infissi, non è più necessario richiedere l'attestato di qualificazione energetica. Resta comunque necessario il possesso dell'asseverazione che può essere sostituita da una certificazione del produttore di detti elementi, che attesti il rispetto dei requisiti richiesti.

3. Installazione di pannelli solari. (Comma n. 346)

I pannelli solari per la produzione di acqua calda permettono un risparmio fino al 60% rispetto al gas metano. Dopo il recupero dell'investimento iniziale l'acqua calda è completamente gratuita e consente di recuperare in breve tempo il costo dell'impianto.

Tutte le spese documentate che il cittadino sostiene entro il 31 Dicembre 2010, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, sono detraibili dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione

di **60.000 euro**, da ripartire da un **minimo di tre** ad un **massimo di dieci quote annuali**, a scelta del contribuente, tale scelta è irrevocabile e deve essere operata all'atto della prima detrazione.

Le spese ammesse riguardano la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche e elettroniche, delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici, anche integrati con impianti di riscaldamento.

Adeempimenti necessari per ottenere la detrazione fiscale

- ***Non è più necessario richiedere ad un tecnico abilitato, anche il Direttore dell'Impresa che esegue i lavori, l'attestato di qualificazione energetica, conforme a quanto sarà riportato dal D.Lgs. in corso di emanazione.***
- ***Far predisporre ad un tecnico abilitato, anche il Direttore dell'Impresa che esegue i lavori, una asseverazione che attesti il rispetto dei seguenti requisiti:***
 - ***che i pannelli solari e i bollitori impiegati siano garantiti per almeno cinque anni;***
 - ***che gli accessori ed i componenti elettrici ed elettronici siano garantiti almeno due anni;***
 - ***che i pannelli solari dispongano di una certificazione di qualità conformi alle norme UNI-EN 12975, UNI-EN 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato;***
 - ***che l'installazione dell'impianto sia stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.***
- ***Compilare la scheda informativa relativa agli interventi realizzati conformemente a quanto sarà riportato dal D.Lgs. in corso di emanazione.***

4. Sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento. (Comma n.347)

Le centrali termiche delle nostre abitazioni sono spesso costituite da caldaie tradizionali che hanno un rendimento piuttosto basso. La loro sostituzione con le nuove caldaie a condensazione o ad alta efficienza, che hanno una resa molto più elevata, l'utilizzo di pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia è molto conveniente e fa risparmiare una buona quantità di combustibile. Parimenti importante è la messa a punto del sistema di distribuzione del calore, attraverso l'installazione di valvole termostatiche e di sistemi di contabilizzazione individuale del calore.

Tutte le spese documentate che il cittadino sostiene, entro il 31 Dicembre 2009, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ed ad alta efficienza, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sono detraibili dall'imposta lorda per una quota pari al **55%** degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di **30.000 euro**, da ripartire da un **minimo di tre** ad un **massimo di dieci quote annuali**, a scelta del contribuente, tale scelta è irrevocabile e deve essere operata all'atto della prima detrazione.

Le spese ammesse riguardano lo smontaggio e dismissione parziale o totale dell'impianto di riscaldamento esistente, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche e elettroniche, delle opere idrauliche e murarie per la sostituzione di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione; sono comprese anche le spese per la messa a punto della rete di distribuzione, per sistemi di trattamento dell'acqua, per dispositivi di controllo e regolazione e per sistemi di emissione.

Adempimenti necessari per ottenere la detrazione fiscale

- *Richiedere ad un tecnico abilitato, anche il Direttore dell'Impresa che esegue i lavori, l'attestato di qualificazione energetica, conforme a quanto sarà riportato dal D.Lgs. in corso di emanazione.*
 - *Far predisporre ad un tecnico abilitato, anche il Direttore dell'Impresa che esegue i lavori, una **asseverazione** che attesti il rispetto dei seguenti requisiti:*
 - a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$, Dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;*
 - b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.*
- Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto sopra, l'asseverazione deve specificare:*
- a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;*
 - b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;*
 - c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.*
- *Compilare la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati conformemente a quanto sarà riportato dal D.Lgs. in corso di emanazione.*

Le medesime detrazioni spettano anche nella trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di riscaldamento centralizzato con contabilizzazione del calore, nonché le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

E' esclusa la detrazione fiscale in caso di trasformazione da riscaldamento centralizzato ad impianti individuali autonomi.

Adempimenti semplificati per la sostituzione delle caldaie individuali

*Nel caso di sostituzione delle caldaie autonome tradizionali con caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una **certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche** a bassa inerzia termica, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. E comunque è necessario richiedere l'attestato di qualificazione energetica.*

Interventi ammessi sugli edifici nuovi (Comma n. 351-352)

A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, sarà subordinato alla certificazione energetica dell'edificio e dalle caratteristiche strutturali dell'immobile che dovranno

essere finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque piovane. Inoltre deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5kW.

Nel progettare e realizzare un nuovo edificio, bisogna prevedere che il fabbisogno energetico annuo per m² rispetti i limiti imposti dalla legge (D.Lgs. 192/05 allegato C, numero 1 tab1, integrato e modificato dal D.Lgs. 311/07).

La Legge Finanziaria 2008 vuole incentivare la costruzione di edifici ancora più efficienti e per questo consente di operare la detrazione pari al 55% dei *costi extra* (es: un maggior isolamento termico, un maggiore impiego di pannelli solari, ecc.) sostenuti per raggiungere un fabbisogno di energia (annuo per m²) inferiore di almeno il 50% rispetto ai limiti massimi di legge.

Questa possibilità è prevista per edifici, o complessi di edifici, che *superino i 10.000 m³* e siano iniziati entro il 31 dicembre 2007 e terminati nei tre anni successivi. Negli extra costi sono incluse anche eventuali maggiori spese di progettazione.

Adempimenti necessari per ottenere la detrazione fiscale

- *Richiedere ad un tecnico abilitato la **certificazione energetica** conforme a quanto sarà riportato dal D.Lgs. in corso di emanazione. Redatta successivamente alla esecuzione degli interventi. Per tecnico abilitato deve intendersi un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, oppure ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.*
- *Far predisporre ad un tecnico abilitato, anche il Direttore dell'Impresa che esegue i lavori, una **asseverazione** che attesti che a seguito degli interventi eseguiti sull'edificio, è stato raggiunto un fabbisogno di energia (annuo per m²) inferiore di almeno il 50% rispetto ai limiti massimi di legge.*
- *Compilare la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati conformemente a quanto sarà riportato dal D.Lgs. in corso di emanazione.*

Importante

Si ricorda che, con l'entrata in vigore del dlgs 311/2006, a fronte di un attestato di certificazione o una diagnosi energetica che individui gli interventi da fare e ne attesti i risultati in termini di contenimento del fabbisogno energetico, le decisioni condominiali possono essere adottate a maggioranza semplice.

Acquisto di Frigoriferi a basso consumo energetico (Comma n. 353)

L'incentivo alla sostituzione dei frigoriferi obsoleti, che consumano molta energia, con quelli di Classe superiore a basso consumo energetico, è finalizzato a sollecitare i consumatori a ridurre gli sprechi energetici.

La Legge Finanziaria 2008 prevede che le spese documentate che il cittadino sostiene entro il 31 Dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di *Classe energetica non inferiore ad A+*, spettano una detrazione dall'imposta lorda, in *un'unica rata*, per una quota pari al **20%** degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di **200 euro** per ciascun apparecchio.

Adempimenti necessari per ottenere la detrazione fiscale

*Per usufruire della detrazione fiscale è sufficiente conservare la fattura di acquisto, accertandosi che riporti esplicitamente che si tratta di apparecchi di **Classe energetica non inferiore ad A+**.*

Adempimenti ulteriori per beneficiare delle detrazioni fiscali

Per beneficiare delle detrazioni fiscali, oltre a quanto indicato per ciascuna delle fattispecie sopra descritte, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti:

- a) Effettuare i pagamenti delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.*
- b) Conservare ed eventualmente esibire, a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, tutta la documentazione, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico bancario o postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se gli interventi sono stati effettuati su parti comuni degli edifici, va conservata ed esibita anche copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se, infine, i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va conservata la dichiarazione del possessore del consenso ai lavori.*
- c) Entro 60 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere all'ENEA, tramite il sito www.acs.enea.it, ottenendo una ricevuta informatica, o tramite raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n°301- 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica, i seguenti documenti:*
 - copia dell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica;*
 - scheda informativa contenente i dati relativi a colui che usufruisce dell'agevolazione, all'edificio ed all'intervento, che consentirà di monitorare, a livello nazionale, i risultati delle misure di incentivazione previste dalla finanziaria.*

Cumulabilità

Le suddette detrazioni fiscali **non sono cumulabili** con le detrazioni del 36% previste per la manutenzione straordinaria delle abitazioni, né con altre agevolazioni fiscali nazionali.

Sono però compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica (*certificati bianchi*) di cui ai DL del 24 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e con eventuali specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.

Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione dall'imposta sul reddito per gli interventi sopra descritti spetta alle persone fisiche, enti o soggetti diversi che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi medesimi sugli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, purché posseduti o detenuti da chi richiede la detrazione, ivi compresi coloro che hanno in affitto l'abitazione.

La detrazione dall'imposta sul reddito compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Aliquota IVA applicabile

Si ricorda brevemente, rinviando per ulteriori approfondimenti alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 71 del 2000 e la n. 12/E del 19 febbraio 2008, che l'aliquota IVA del 10% si applica alle prestazioni di servizi. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

L'IVA ridotta al 10% si applica comunque per l'installazione di impianti solari termici, impianti fotovoltaici ed eolici.

Importante

A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.